

STATUTO
DELL'
ASSOCIAZIONE SUPPORT FOR KIDS – ETS

TITOLO PRIMO

NORME FONDAMENTALI

Articolo 1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 ("Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'"ASSOCIAZIONE SUPPORT FOR KIDS - ETS" (in seguito Associazione), che assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore, o l'acronimo ETS, che ne costituisce segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della società.

L'"ASSOCIAZIONE SUPPORT FOR KIDS - ETS" è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in Albino (BG), Via Ronco n.10.

Per l'eventuale diversa collocazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, o l'apertura di sedi secondarie o accessorie o di unità locali, sarà sufficiente un motivato atto deliberativo del Consiglio direttivo.

Articolo 3

(Scopo e finalità)

L'Associazione è apartitica e persegue, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri Associati, ed eventualmente dei Volontari, esclusivamente finalità di solidarietà sociale ex art. 5 lettere d), l) ed u) del Codice del Terzo Settore, e di aiuto concreto alle scuole nell'area dell'Indocina, e in particolare in territorio cambogiano, dove persistono difficoltà di tipo strutturale e logistico. L'Associazione vuole quindi impegnarsi nell'aiuto alla realizzazione di strutture, con locali e attrezzature adeguate e alla ricerca di soluzioni per dare accesso alla scuola per i bambini che vivono nelle zone rurali del Paese, ove le scuole statali sono spesso situate troppo lontane dalle case degli studenti perché questi possano muoversi in sicurezza, essendo la Cambogia nella lista di controllo Tier 2 per il traffico di esseri umani. Quindi, molte famiglie non permettono ai propri figli di camminare da soli per chilometri per raggiungere la scuola più vicina, posto anche che le piogge monsoniche spesso rendono le strade sterrate impraticabili per i bambini.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio è compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. Per l'Associazione il principio base è il riconoscimento e la valorizzazione della formazione e il diritto allo studio di tutti i bambini, considerati insieme ai componenti delle loro famiglie. Persone aventi diritto ad essere aiutate a mettere a frutto le proprie potenzialità all'interno di un progetto di crescita e di vita il più possibile sereno.

L'Associazione intende operare nei settori dell'Istruzione e della formazione per lo sviluppo e la crescita della popolazione. In particolar modo l'Associazione, intende svolgere le seguenti attività e perseguire le seguenti finalità di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n°117/2017:

- a) Reperimento dei fondi necessari, per la ristrutturazione o la realizzazione di scuole con aule adeguate a garantire un'istruzione che salvaguardi la possibilità di crescita dei bambini e quindi nello stesso tempo della comunità in cui vivono.
- b) Reperimento dei fondi per la realizzazione di nuove strutture scolastiche nelle aree rurali o nei distretti più poveri dove la presenza di strade inadeguate non percorribili durante le piogge, le distanze dai grandi centri, aggravano gli atteggiamenti negativi da parte dei genitori nei confronti dell'istruzione dei figli, soprattutto per le femmine che sono le prime ad essere escluse dal sistema scolastico.

- c) Finanziamento di opere relative allo sviluppo di attività di formazione come opere di mantenimento o di miglioramento di strutture già esistenti.
- d) Finanziamenti per l'acquisto di attrezzature e materiale scolastico per il miglioramento delle attività di istruzione e formazione.
- e) Finanziamenti per l'acquisto di mezzi di trasporto per permettere ai bambini e ai ragazzi di poter raggiungere le scuole o i luoghi delegati alla formazione e istruzione.
- f) Reperimento di fondi per l'acquisto di biciclette da fornire ai ragazzi che hanno distanze superiori ai due chilometri così da facilitare il raggiungimento della scuola.
- g) Finanziamenti per promuovere corsi di formazione professionali e sostenibili presso le scuole locali, anche attraverso l'invio di specifiche figure specialistiche presso le scuole locali.
- h) Formazione di progetti per la realizzazione di servizi igienici che garantiscano una condizione igienico sanitaria ai bambini ed ai ragazzi che frequentano la scuola.
- i) Realizzazione di progetti e l'acquisto e il mantenimento, attraverso la ricerca di fondi, di sistemi difiltraggio e la potabilizzazione dell'acqua, attualmente inesistenti all'interno delle scuole, così da garantire la fornitura dell'acqua a tutta la scuola, costituendo questo un problema prioritario da risolvere a garanzia della salute di tutti.
- j) Realizzazione di progetti e l'acquisto e manutenzione, attraverso la ricerca di fondi, di impianti fotovoltaici atti a garantire il funzionamento dei sistemi per la potabilizzazione dell'acqua all'interno delle scuole e l'eventuale illuminazione attraverso lampade a basso consumo.
- k) Sostegno alle scuole della Cambogia, e in particolare quelle nella provincia di Siem Reap, dove tantissime scuole non rientrano nel sistema statale e quindi senza alcun aiuto o sostegno così da poter offrire opportunità reali per i bambini più poveri.
- l) Collaborazione con le organizzazioni locali e le scuole già presenti sul territorio per focalizzare al meglio le priorità degli interventi e orientare i propri obiettivi all'interno del proprio scopo.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione per raggiungere il suo scopo si avvarrà delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, senza fini di lucro né diretto né indiretto, dei propri Aderenti o Volontari occasionali.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente od in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

L'attività degli Aderenti dell'Associazione o dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 4

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI E VOLONTARI

Articolo 5

(Generalità)

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che ne condividono gli scopi e che dichiarano di accettare senza riserve il contenuto del presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

Articolo 6

(Ammissione)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di rigetto della domanda di ammissione presentata da un aspirante socio, questi ha diritto al riesame presentando il ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione del rigetto della domanda. Il ricorso è esaminato dall'Assemblea nel corso della prima riunione ordinaria e la sua decisione è inappellabile).

Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio direttivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato. Deve essere versato almeno 30 (trenta)giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di riferimento.

Gli Associati hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo annuo, e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di esaminare i libri sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di Associati e Volontari che esprimano la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo o gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini compatibili con le previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 117/2017.

L'Associazione iscrive in apposito registro i Volontari che dovessero svolgere la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n° 117/2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Agli Associati ed ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. n° 117/2017.

La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 7

(Perdita della qualità di Associato)

La qualifica di Associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso (per le persone fisiche), scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate), mancato versamento della quota annua, od indegnità.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

L'espulsione è prevista quando l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l'Associato interessato può presentare ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria, la cui decisione è inappellabile.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO TERZO

ORGANI

Articolo 8

(Generalità)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) L'Organo di controllo e Revisore legale (se nominati);

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il Revisore legale (se nominati).

Articolo 9

(Composizione)

a) Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Ad essa hanno dovere e diritto d'intervenire tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati persone giuridiche od assimilate saranno impersonati dai loro legali rappresentanti od altri soggetti da loro designati.

Articolo 10

(Competenze)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio d'esercizio e la relazione di missione;
- eleggere alla loro naturale scadenza i membri del Consiglio direttivo, stabilendone il numero dei componenti e, quando

- previsto dalla Legge, dei componenti dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio direttivo eventualmente dimissionari o revocati;
- deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, ivi inclusi i provvedimenti di rigetto delle domande di adesione all'Associazione, o delibere di esclusione, assicurando la garanzia del contraddittorio.

IN SEDE STRAORDINARIA

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo. In mancanza di Associati iscritti, può essere lo stesso Presidente a provvedervi con motivato suo atto deliberativo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Articolo 11 (Convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da un terzo dei componenti del Consiglio direttivo. La richiesta deve essere effettuata per iscritto.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail, lettera consegnata a mano o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà convocata nella sede dell'Associazione o dove il Consiglio direttivo creda più opportuno, purché in Italia.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni e coloro che esercitano la potestà genitoriale dei soci minorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 3 (tre) deleghe. Non sono consentite deleghe ai componenti del Consiglio direttivo o di altro organo sociale o ad un dipendente.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 12 (Deliberazioni)

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente e, in caso mancanza di entrambi, dall'Associato presente più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea degli Associati nomina un segretario, anche non associato e, se necessario, 3 (tre) scrutatori.

Il segretario redige il verbale dell'Assemblea.

Il presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al segretario.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati e le delibere siano prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, fissata ad almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il

numero degli Associati presenti, e delibera sempre a maggioranza semplice.

Per rinnovare le cariche del Consiglio direttivo o sostituirle, si provvede con votazione; in caso di parità di voti, segue il ballottaggio. Ciascuno dei membri può essere rieletto più volte a qualsiasi carica rappresentativa.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli Associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli Associati.

Articolo 13 **(Composizione)**

a) Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 (cinque) anni. Esso è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio direttivo potrà essere nominato il Presidente oltre ad uno o più VicePresidenti. Al Presidente ed al VicePresidente, che hanno la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare diritti direttivi.

Articolo 14 **(Riunioni e deliberazioni)**

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente, o il Vice-Presidente, o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto via e-mail da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione o 2 (due) giorni in caso di urgenza; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, od in assenza di entrambi, del più anziano in età dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 **(Poteri)**

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Al Consiglio direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali (marginali). da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione di eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio d'esercizio e della relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo annosociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra gli Associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Articolo 16 (Funzioni)

c) Presidente e VicePresidente

Il Presidente, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio direttivo, ogni 5 (cinque) anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consigliodirettivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 (quindici) giorni, e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) curando l'ordinaria amministrazione.

Nei confronti degli Associati, dei terzi e di tutti i pubblici uffici la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 17 (Composizione e Funzioni)

d) Organo di controllo e Revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi in cui la Legge imponga la nomina dell'Organo di controllo, provvede alla designazione dei relativi componenti. L'Organo di controllo può essere costituito sia in composizione collegiale, da 3 (tre)persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di Legge. Nel caso di composizione collegiale dell'Organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti daalmeno uno dei componenti.

All'Organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla Legge e dai Regolamenti. L'Organo dicontrollo opera e funzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.30 del D.Lgs. 3 luglio 2027 n° 117.

In caso di superamento dei limiti di Legge per la nomina del Revisore legale, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO QUARTO

Articolo 18 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- dal patrimonio iniziale;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dai fondi riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 3.

Le entrate dell'Associazione sono costituite

- dalle quote associative;
- dai contributi di Associati aderenti, di privati, dello Stato, od enti e istituzioni pubbliche nazionali e sovranazionali;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- dai proventi derivanti da attività commerciali marginali;
- dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- da ogni altra entrata, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, che concorra ad incrementare i fondi dell'Associazione.
- erogazioni e lasciti da parte di enti privati;

Articolo 19 (Bilancio)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il termine previsto dalla Legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n° 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne dà adeguata pubblicità.

Articolo 20

(Divieto di distribuire utili o riserve)

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n° 117/2017, all'Associazione è vietato distribuire, in qualsiasi forma, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di Ente del Terzo Settore che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 21

(Impiego degli utili)

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 22

(Libri sociali)

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs n° 177/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili previste dall'art. 13 del citato Decreto Legislativo e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei libri sociali riguarda in particolare:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze dell'Assemblea degli associati;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo e Revisione legale, se nominato;
- il libro dei Volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'Organo competente con preavviso di 15 (quindici) giorni.

TITOLO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'Articolo 12, su proposta del Consiglio direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, previo parere favorevole dell'Ufficio RUNTS, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge al momento dello scioglimento.

Articolo 24

(Controversie)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, (eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri e di inderogabile competenze giudiziaria), sarà deferita al giudizio di un unico Arbitro.

La nomina dell'Arbitro avverrà, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente in funzione della sede dell'Associazione.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

L'Arbitro dovrà decidere, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato, saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro.

Articolo 25

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, del D.Lgs n° 117/2017 e successive modifiche od integrazioni.

Articolo 26

(Norma transitoria)

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui essa risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Soci:

Pellicano Rosangela Cinzia

Pellicano Marzia

Pegurri Dario

Morosini Cristian

Merlini Cesare

Pegurri Michela

Bonzi Daniele

Albino (BG) 12 novembre 2024